



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.mogliano-veneto.tv.it

Codice Fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

INFORMATIVA TASI ANNO 2017

Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI e resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota TASI	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.)	ESENTI L. 208/2015	===
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9	2,00 ‰	€ 25,00 € 50,00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	
Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate)	ESENTI	
Aree edificabili	1,00 ‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	
Terreni agricoli	ESENTI	

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

- **1^ RATA** pari al 50% dell'imposta dovuta complessiva o unica soluzione - **entro il giorno 16 GIUGNO 2017** seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.
- **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2017** pari al saldo dell'imposta dovuta, provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2017.

Ogni possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare soggetta all'imposta, effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.

Nel caso di immobile occupato a titolo diverso (**esclusi gli inquilini e i comodatari dei fabbricati adibiti ad abitazione principale**), il versamento va effettuato dal titolare del diritto reale nella misura del 90% dell'imposta dovuta e dall'occupante nella misura del restante 10% dell'imposta dovuta. In caso di pluralità di occupanti, il versamento dell'imposta è dovuto dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica.

Nel sito del Comune www.comune.mogliano-veneto.tv.it verrà reso disponibile l'applicativo "calcolo IUC 2017" che offre la possibilità di calcolare in autoliquidazione gli importi dei tributi dovuti, di stampare il riepilogo di calcolo e i modelli di pagamento F24 personalizzati.

MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

Codice Comune F269

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota TASI</i>	<i>Codice Tributo TASI</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) esclusivamente per le categ. A/1 - A/8 - A/9	2,00 ‰	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	3959
Aree edificabili	1,00 ‰	3960
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - C/5	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	3961
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	3961

INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTI	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria IMU. Il tributo TASI non si applica ai terreni agricoli e all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Nel caso il fabbricato sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria e in tal caso la relativa imposta determinata in base all'aliquota stabilita con Delibera di Consiglio Comunale deve essere versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% mentre il restante 10% verrà corrisposto dall'occupante.</p> <p>Si precisa che il 10% del tributo TASI non è dovuto dall'occupante/comodatario dell'abitazione (che la utilizza come abitazione principale), ad esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Il proprietario, usufruttario ecc. dell'immobile, versa la TASI nella percentuale del 90% come stabilito dal Comune nel vigente Regolamento I.U.C.</p>
BASE IMPONIBILE E AREE EDIFICABILI	<p>La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.</p>
TERRENI AGRICOLI	<p>ESENTI dal pagamento dell'imposta TASI.</p>
ABITAZIONE PRINCIPALE E DEFINIZIONE PERTINENZE	<p>L'abitazione principale è esente dall'imposta ad eccezione delle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze. L'abitazione principale deve essere composta da un'unica unità immobiliare: in presenza di due unità autonomamente accatastate, solo una di queste può essere considerata abitazione principale. Si rimanda alle definizioni come previste per l'imposta IMU.</p>
AGEVOLAZIONI ALIQUOTA	<p>Le agevolazioni dell'aliquota di cui all'art. 12 del vigente Regolamento I.U.C. per la componente TASI, previste per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori – figli) verranno applicate, a pena di decadenza, esclusivamente con la presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione e comunque non oltre il termine per il versamento annuale dell'imposta.</p> <p>La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni di imposta successivi fino a che ne sussistono le condizioni.</p> <p>Qualora dovessero venire meno le ragioni per beneficiare delle suddette agevolazioni e/o assimilazioni, il contribuente è tenuto a presentare tempestivamente al Comune apposita dichiarazione utilizzando il modello messo a disposizione.</p>
COMODATO GRATUITO Riduzione della base imponibile TASI del 50%	<p>E' prevista la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze; • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso; • il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione; • l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. <p>L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.</p> <p>Il contribuente è tenuto a presentare al Comune dichiarazione IMU valida anche per TASI per avere diritto alla suddetta riduzione.</p> <p>Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016.</p>

**DICHIARAZIONE
TASI**

La dichiarazione TASI deve essere presentata nei casi previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni ministeriali entro il 30 giugno 2017 per le variazioni intervenute nell'anno 2016.

Nel caso di immobili soggetti ad imposta TASI (**esclusi i fabbricati adibiti ad abitazione principale**) e utilizzati da soggetti diversi dal possessore inteso come titolare di diritto reale sul bene, **i possessori e/o i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI** nel termine sopra indicato.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione va presentata dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica se l'immobile è occupato ad altro titolo.

Tale dichiarazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tali variazioni vanno sempre dichiarate.

E' altresì obbligatorio presentare la dichiarazione IMU (valida anche per TASI) su modello specificatamente predisposto e disponibile nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione IUC in modulistica e dichiarazioni, per ottenere la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze (escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) concesse in comodato gratuito ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale.

ATTENZIONE

Poichè per gli immobili concessi in comodato gratuito si possono ottenere due diverse agevolazioni (riduzione dell'imponibile e aliquota agevolata) che prevedono diversi requisiti, sono previste due diverse modalità di dichiarazione.

Il contribuente in possesso solo dei requisiti per ottenere l'aliquota agevolata dovrà presentare entro il 16 dicembre dell'anno di imposta l'autocertificazione di "dichiarazione sostitutiva uso gratuito" su modello predisposto dall'Ente reperibile anche sul sito web del Comune. Il contribuente in possesso anche dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 dovrà presentare entrambe le dichiarazioni sopra descritte.

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi., Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)